

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(LA PERGOLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(GUNNELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari

ONOREVOLI SENATORI. — L'Atto unico europeo, ratificato e reso esecutivo con la legge 23 dicembre 1986, n. 909, assegna al processo di integrazione e cooperazione europea nuovi ed importanti traguardi. L'attuazione di questi obiettivi esige un grande e concorde impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri.

In particolare, il completamento del mercato interno, che è previsto per il 1992, richiede un'ampia e penetrante azione della Comunità economica europea. Prima e dopo quella scadenza, è indispensabile un'armonizzazione sempre più estesa ed incisiva dei sistemi nazionali. Si tratta di costruire anche un

grande spazio senza frontiere. Come vuole l'Atto unico, deve sorgere anche uno spazio sociale che possa costituire il fondamento dello spazio economico aperto dalla compiuta integrazione del mercato. Lo sforzo da compiersi in sede europea verrà, altresì, a ripercuotersi necessariamente sugli ordinamenti interni; l'azione della Comunità diretta al mercato interno dovrà infatti largamente avvalersi dello strumento delle direttive, sia per scopi di riavvicinamento delle legislazioni interne (articolo 100 del Trattato CEE), sia in funzione agevolativa dell'esercizio dei diritti concernenti la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

Il processo di integrazione europea sarà dunque in larga misura affidato ad una fonte di diritto comunitario che, di regola, è priva di efficacia diretta negli ordinamenti interni. Questo, precisamente, è lo sviluppo preso in considerazione dalle previsioni legislative qui di seguito spiegate.

Non viene in rilievo l'adeguamento automatico, fondato sul primato del diritto comunitario che opera soltanto con riguardo ai regolamenti e più in generale alla normativa immediatamente applicabile, qual è stato configurato dalla Corte costituzionale con le sentenze del 5 giugno del 1984, n. 170, e 11 aprile del 1985, n. 113. Siamo di fronte alla necessità di un'azione positiva degli organi costituzionalmente competenti ad emanare le normative di attuazione.

È una prospettiva non di breve periodo, alla quale vanno adeguati gli orientamenti di fondo della nostra politica europeista. Essi sono saldi ed attivi nel processo politico di avanzamento dell'integrazione europea; non dobbiamo però farli cadere nell'indifferenza o disattenzione, com'è, purtroppo, fin qui spesso accaduto, quando giunge il momento di tradurre gli impegni assunti in sede comunitaria in concreti comportamenti di politica interna, a livello legislativo e amministrativo.

Le inadempienze vanno rimosse ed evitate: offuscano l'immagine dell'Italia e compromettono la nostra credibilità nel consesso europeo.

L'Italia detiene, in ambito comunitario, un mortificante primato. Il nostro atteggiamento recalcitrante è stato più volte sanzionato dalla Corte di giustizia. In qualche occasione, quando l'inerzia si è protratta anche dopo la sentenza dichiarativa dell'inadempimento, abbiamo subito perfino una doppia condanna, dal momento che è intervenuta la successiva pronuncia di inosservanza del giudicato. Queste ultime sono situazioni-limite, ed è auspicabile non abbiano più a verificarsi. Resta il fatto, però, che il nostro contenzioso per inadempimento è anormalmente elevato, in senso sia assoluto (attualmente abbiamo 36 azioni in corso), sia relativo (gli altri Paesi si collocano su cifre molto inferiori); inoltre - ed è forse il dato più significativo - esso è in larga parte costituito da mancati recepimenti di

direttive. Sono vicende che denotano incapacità a mantenere il ritmo della produzione comunitaria.

Ora, l'adeguamento alle direttive è un onere gravoso per tutti i membri della CEE. Anche gli altri Paesi risentono della difficoltà e cadono in analoghi ritardi; ma al confronto si vede un divario obiettivo, che segnala la gravità della nostra situazione in seno alla Comunità.

L'analisi comparativa delle tecniche, con cui altri Stati membri ottengono migliori risultati nell'attività di adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario, non può molto illuminarci sul piano pratico. Le differenze di ordine costituzionale, strutturale e funzionale tra gli apparati pubblici dei diversi Stati sono troppe perchè divenga praticabile l'ipotesi di importare nel nostro sistema metodi operativi foggianti per altri ordinamenti. Dobbiamo allora trovare una soluzione appropriata ai nostri specifici problemi, risalendo alle cause che li hanno determinati.

La dimensione del contenzioso dinanzi alla Corte comunitaria di giustizia è divenuta patologica. In buona misura si tratta di vertenze per le quali manca una vera materia del contendere, giacchè esse traggono origine da inerzie e ritardi, soprattutto in ordine all'attuazione delle direttive CEE. Il numero delle direttive, a sua volta, è consistente, ed è destinato a crescere in vista della realizzazione dell'Atto unico. Anche dopo l'attuazione della delega conferita con la legge n. 183 del 1987, molte ne resteranno da recepire. Tutto questo dimostra l'urgenza di uno sforzo innovativo che incida sul metodo dell'azione interna ed assicuri il continuo e fisiologico andamento dell'attività legislativa ed amministrativa di adeguamento all'ordine comunitario.

L'esperienza rende evidente che in proposito non si può fare affidamento sulle vie percorse in passato: nè sull'episodico e frammentario esercizio dell'iniziativa legislativa - per di più indiscriminatamente utilizzata, anche quando non lo imponeva il dettato costituzionale - nè sul criterio di eliminare l'arretrato con saltuari ricorsi alla «legislazione straordinaria». Nell'uno e nell'altro caso, i risultati non sono stati appaganti.

Guardiamo anzitutto alle singole ed isolate iniziative legislative. Il disegno di legge che introduce disposizioni attuative di atti comunitari finisce col ristagnare nella congerie del materiale normativo sottoposto all'esame delle Camere. Il più delle volte, se individualmente considerato, esso è privo di propria valenza politica, stenta ad inserirsi nel flusso dell'attività parlamentare e cede il passo ad iniziative di più immediata ed evidente rilevanza.

Nemmeno soddisfa, però, l'esperienza dell'altro sistema sopra accennato, quello di congegnare - da ultimo, con cadenza quinquennale, la legge n. 42 del 1982 e poi la legge n. 183 del 1987 - un solo atto di delega legislativa, che copra centinaia di direttive rimaste inattuato. Questa ultima soluzione tiene in conto, è vero, la larga dimensione politica del fenomeno normativo comunitario, ma rimane anch'essa entro la patologia del sistema e dà infatti luogo ad inconvenienti, di cui occorre far cenno.

In primo luogo, essa contraddice la logica che informa la produzione delle direttive, specie quelle di armonizzazione. La Comunità muove spesso da una direttiva-base e procede poi con successive modifiche o ampliamenti delle discipline, che sono anche frutto delle indicazioni tratte dalla relativa applicazione all'interno dei Paesi membri. Ora, le iniziative straordinarie di delega legislativa sono volte a recepire contestualmente la direttiva-base ed i suoi progressivi adattamenti. Così, tuttavia, resta precluso sia il vantaggio della gradualità che esige la disciplina comunitaria da attuare, sia quello di armonizzare la normativa posta in attuazione dalle direttive con gli indirizzi della legislazione più propriamente nazionale, sempre in ordine alla medesima materia o a settori connessi.

Si tratta, inoltre, di un tipo di intervento legislativo che ha alti costi gestionali: le strutture governative sono costrette ad autentici *tour de force* per usufruire tempestivamente della delega, mentre il lavoro legislativo che viene in questo modo impiegato nell'elaborazione dei decreti delegati dovrebbe potersi svolgere, con minor affanno e più accuratezza tecnica, nell'arco di tempo fisiologico, che risulta dalle scadenze di adempimento fissate dalle stesse direttive CEE.

Di qui si trae una sicura indicazione: evitare la stagnazione delle iniziative singolari ed episodiche senza cadere nelle inefficienze dell'azione straordinaria.

Il presente disegno di legge persegue tale intento sulla base di un duplice criterio. La produzione normativa di adeguamento è contrassegnata dalla sua funzione, che è quella di adempiere agli obblighi assunti in conformità del Trattato, e va incanalata entro procedure e tempi appropriati alle esigenze tecniche ad essa peculiari. Questo primo criterio è però coordinato con l'altro, secondo cui anche l'attività di esecuzione degli obblighi comunitari risponde necessariamente ai principi di rango costituzionale, che identificano nel Parlamento nazionale la sede naturale, alla quale fa capo ogni importante sviluppo del sistema della normazione, ogni processo evolutivo dell'ordinamento giuridico nazionale.

Qualche passo è stato già mosso nella direzione ora descritta. Un'importante innovazione recata dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 (articolo 10), concerne l'informazione preventiva delle Camere sui progetti di regolamenti, raccomandazioni e direttive, e consente un'effettiva presa di posizione e indirizzo del Parlamento sugli impegni assunti in sede comunitaria. Rimane invece ancora non adeguatamente risolto il problema del come assicurare al Parlamento un mezzo efficiente di svolgimento della sua funzione al momento della ricaduta interna degli impegni assunti nelle Comunità europee.

Questo risultato può essere raggiunto, senza un intollerabile aggravio del già appesantito lavoro parlamentare, solo mettendo in grado le Camere di operare secondo un programma periodico ed organico, che tenga in conto il quadro complessivo degli impegni da adempiere con nuova produzione normativa.

Il metodo qui proposto è il seguente: il Governo sottopone al Parlamento, nel contesto di un'unica ed obbligatoria iniziativa legislativa di cadenza annuale, il prodotto dell'azione comunitaria, che si è formato in quell'arco di tempo e che, per via dell'obbligo di attuazione, si ripercuote nell'ordinamento interno. Al Parlamento è così offerta un'occasione reale di dibattito sia sulle tematiche comunitarie sia sulla scelta razionale e coordi-

nata dei mezzi occorrenti al conseguente adeguamento della legislazione nazionale. In questo contesto può allora collocarsi anche un processo di delegificazione che, sottoposto alla guida e al controllo del Parlamento, conduce al risultato - utile, fuor di dubbio, anzi largamente auspicato - di alleggerire la produzione legislativa, senza, tuttavia, prestare il fianco ad obiezioni e preoccupazioni di natura politico-costituzionale.

Al fine di procurare la piena e corretta rispondenza dell'azione pubblica interna agli impegni verso la Comunità, giova altresì un più ampio ed effettivo coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete un largo fascio di funzioni connesse con gli obiettivi del mercato interno e della coesione socio-economica europea. La disciplina dettata a questo proposito deve d'altra parte garantire il buon esito dell'azione amministrativa richiesta per l'adempimento degli obblighi comunitari, anche attraverso interventi sostitutivi dello Stato.

Quest'ultima esigenza va soddisfatta in relazione al modo come la Commissione della CEE vigila sull'assolvimento degli obblighi scaturenti dalle direttive. Il controllo esercitato da tale organo non si arresta alla fase di trasposizione normativa della direttiva, e viene sempre più chiaramente atteggiandosi nel senso di assoggettare a verifica il risultato ultimo della corretta ed efficiente applicazione delle norme attuative.

Gli orientamenti sopra descritti sono tradotti nell'articolato del disegno di legge, che qui viene illustrato.

L'articolo 1 indica le finalità della legge attraverso la definizione, per categorie generali, degli obblighi comunitari che richiedono attività di esecuzione.

La distinzione posta con le lettere *a*) e *b*) si riconduce essenzialmente alla diversa fonte degli obblighi, che possono scaturire dal diritto comunitario «derivato» (lettera *a*) o direttamente dalle disposizioni dei Trattati (lettera *b*). Riguardo a questa seconda ipotesi, va subito precisato, la non conformità delle norme nazionali al Trattato risulta di regola, allo stadio attuale dell'integrazione, dalle pronunce rese dalla Corte di giustizia; il riferimento alla giurisprudenza di tale corpo giudicante, che svolge l'interpretazione, spesso evolutiva,

delle previsioni del Trattato, diviene quindi determinante per individuare quali norme interne violino obblighi comunitari.

L'articolo 2 introduce la «legge comunitaria» come forma tipica di esercizio della funzione legislativa e del controllo parlamentare per quanto attiene alla produzione normativa di conformazione dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario.

La legge comunitaria viene qui caratterizzata nella sua periodicità annuale, costruita su scadenze precise che concernono sia la iniziativa governativa sia l'iter parlamentare di approvazione.

Il disegno di legge è promosso dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sul quale graverà il compito di delineare, avvalendosi del contributo dei Ministri competenti per materia, il quadro generale di confronto tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: questo perchè ne risulti l'identificazione degli obblighi che richiedono un intervento normativo di esecuzione e si possano conseguentemente definire, sulla base delle indicazioni propositive dei Ministri competenti, i contenuti del disegno di legge.

La legge comunitaria supera il metodo episodico e frammentario dell'azione di adeguamento; essa deve allora sostituire, nelle premesse verificative ed informative, la relazione di conformità prevista, per singole direttive o raccomandazioni, dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'articolo 3 intende tratteggiare la struttura della legge comunitaria come luogo di aggregazione di norme, la cui omogeneità non è data dalla materia oggetto di disciplina, bensì dalla finalità adeguatrice all'ordine comunitario.

I contenuti della legge non sono perciò aprioristicamente definibili, se non in funzione del tipo della normazione volta a volta richiesto per l'adempimento dell'obbligo comunitario.

È una scelta di tecnica legislativa che va diversamente compiuta, secondo che occorranno disposizioni puntuali dirette ad eliminare situazioni di contrasto con specifiche disposizioni dei Trattati o del diritto da esso derivato (lettera *a*), oppure sistemi di norme, che introducono regolamentazioni organiche per l'attuazione di discipline comunitarie, come

nel caso delle direttive (lettera *b*); per questa seconda ipotesi si individua nella delega legislativa lo strumento di regola meglio adatto alla messa in vigore di corpi normativi organici.

Infine, sempre con riferimento implicito alla normazione di tipo sistematico, la lettera *c*) configura il processo di delegificazione, poi analiticamente regolato, quanto ai presupposti e alle condizioni applicative, dall'articolo 4.

L'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ha già enunciato l'indirizzo di affidare alle fonti secondarie quella normazione di derivazione comunitaria che non riguarda materie disciplinate con legge o coperte da riserva di legge. Così si è inteso arginare un ulteriore aggravamento del lavoro legislativo. Il passo ulteriore che l'articolo 4 vuol realizzare è l'allargamento graduale dell'area di esercizio della funzione regolamentare, che può convenientemente sostituire la legge dove la fonte primaria, pur non essendo imposta dalla riserva costituzionale, ha ricevuto finora un impiego eccessivo ed ingiustificato. Si tratta in sostanza di delegificare, con la specifica autorizzazione legislativa data dalla legge comunitaria, quelle discipline di recepimento di direttive CEE che presentano minore rilevanza socio-economica, oppure hanno carattere prevalentemente tecnico, o infine sono fortemente vincolate in ragione della natura dettagliata del testo comunitario da trasporre nell'ordinamento interno.

Le varie disposizioni dell'articolo 4 stabiliscono condizioni e modalità con cui la legge comunitaria autorizza l'attuazione in via regolamentare delle direttive. Il principio base è quello di garantire il controllo parlamentare: o in via preventiva (terzo comma), con il formulare indicazioni circa i contenuti delle norme attuative che non sono predeterminati dalla direttiva da recepire, o in via successiva (quinto comma), mediante il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con la procedura prevista dal terzo comma è in ogni caso garantita la necessaria copertura della legge quando il regolamento venga utilizzato in materie di competenza regionale o debba prevedere sanzioni penali.

Circa la competenza ed il procedimento per l'emanazione del regolamento attuativo, il

quinto comma ripropone il modello già applicato dall'articolo 14 della legge n. 183 del 1987 per i decreti contenenti le norme di attuazione delle direttive cui il medesimo articolo aveva conferito forza di legge. Sul piano funzionale e pratico, il regolamento autorizzato dalla legge comunitaria presenta d'altronde spiccate analogie con il decreto previsto dal secondo comma del citato articolo 14. Non si è però ritenuto opportuno istituzionalizzare la tecnica di quella disposizione, che attribuisce alle direttive forza di legge dal momento in cui sono emanati i relativi decreti di attuazione. Una tale soluzione non è idonea a riflettere il processo traspositivo dell'atto comunitario nell'ordinamento interno: infatti, per definizione, la direttiva non contiene disposizioni automaticamente capaci di operare nell'ordinamento interno.

L'ultimo comma, infine, prende in considerazione quelle situazioni in cui il recepimento della direttiva richiede innovazioni organizzative o impegni finanziari che risultano sicuramente incompatibili con la fonte regolamentare.

L'articolo 5 consolida poi il processo di delegificazione per quelle direttive che si limitano ad apportare successive modifiche a una direttiva-base e che numericamente rappresentano una componente rilevante nella produzione comunitaria. Al loro recepimento sembra convenientemente adattarsi la normale sede amministrativa prevista dall'articolo 11 della legge n. 183, una volta che la direttiva-base è stata attuata con il regolamento autorizzato dalla legge comunitaria, in forza della quale la materia è stata rimessa alla fonte di produzione secondaria.

L'articolo 6 si propone di approntare una forma procedurale grazie alla quale sarà possibile garantire una piena e responsabile valutazione, a livello di governo, degli interessi nazionali messi in gioco da decisioni della Commissione o del Consiglio che, rivolgendosi alla Repubblica italiana, ci vincolano a particolari comportamenti nell'ambito interno. Si tratta, non di rado, di questioni di notevole rilievo, come nel caso delle decisioni in tema di aiuti ai sensi dell'articolo 93 del Trattato.

Per raggiungere lo scopo anzidetto, è necessario che, dopo la notifica di una di dette

decisioni, il Consiglio dei Ministri venga investito della questione.

Questa soluzione è innanzitutto giustificata dalla considerazione che l'atteggiamento da assumere impegna una linea di politica comunitaria nella quale sono spesso coinvolte le competenze di più Ministeri o delle Regioni; in secondo luogo, perchè la decisione, se non tempestivamente impugnata dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, diviene irrevocabilmente vincolante per lo Stato destinatario.

L'articolo 7 definisce le condizioni ed i limiti con cui le Regioni esercitano le funzioni legislative ed amministrative nelle materie di loro competenza, ed in quanto esse rilevino ai fini dell'osservanza degli obblighi comunitari.

La disposizione riconferma in sostanza quanto è già stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con due significative innovazioni.

La prima consiste nel dare facoltà alle Regioni e alle Province autonome di legiferare in chiave attuativa di direttive comunitarie anche in prevenzione rispetto all'emanazione dell'atto normativo statale, che deve comunque garantire l'attuazione della direttiva in tutto il territorio nazionale.

Tale facoltà, già riconosciuta dall'articolo 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limitatamente alle materie in cui queste hanno competenze legislative esclusive, viene estesa a tutto il campo della legislazione regionale e provinciale concorrente, quindi anche alle Regioni a statuto ordinario, solo dopo che il legislatore nazionale, con la prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva, ha avuto modo di prendere posizione sull'argomento.

Questa maggiore apertura all'iniziativa regionale non incontra valide opposizioni di principio, mentre appare opportuna nella linea di promuovere la più ampia collaborazione delle Regioni nel recepimento delle discipline comunitarie.

La seconda innovazione attiene all'assetto dei rapporti tra normazione statale e regionale. Il criterio della distinzione tra norma di principio e norma di dettaglio si è nell'esperienza rivelato particolarmente inadatto a

governare il settore della legislazione attuativa di direttive CEE, in relazione alla quale il concetto tradizionale delle «norme di principio» non è in grado di ricomprendere tutti quei contenuti normativi che non sono suscettibili di variazioni da parte della legge regionale perchè essenziali al corretto recepimento della direttiva.

Pertanto, sulla base delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei contenuti vincolanti della normazione statale viene affidata al più chiaro e preciso concetto di inderogabilità.

Gli ultimi due commi dell'articolo 7 conferiscono una specifica base legislativa alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, quando deve essere esercitata con la finalità di garantire che l'attività amministrativa regionale sia conforme alle discipline comunitarie operanti nell'ordinamento interno.

L'articolo 8 intende promuovere una piena utilizzazione dell'istituto della Conferenza Stato-Regioni nel campo delle relazioni con le Comunità europee, sia nella fase di concorso nazionale alle decisioni comunitarie sia nel momento della loro ricaduta interna. Il più ampio coinvolgimento delle Regioni nelle tematiche descritte alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, in un rapporto di leale cooperazione con lo Stato, non può non apparire proficuo per la più efficace penetrazione dello spirito comunitario anche ai livelli del governo decentrato.

L'articolo 9 introduce modifiche al procedimento delineato dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in tema di sostituzione dell'autorità statale alla Regione in caso di inattività comportante la violazione di obblighi comunitari. Per rendere più efficacemente praticabile l'intervento sostitutivo, la competenza del Consiglio dei Ministri è limitata alla deliberazione di dar luogo alla sostituzione, mentre l'adempimento sostitutivo viene affidato ad un organo straordinario.

Inoltre, la funzione sostitutiva così regolata viene estesa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nella considerazione che le particolari guarentigie accordate a queste ultime non comportano un esonero dal limite dell'osservanza degli obblighi assunti

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unitariamente dallo Stato nei rapporti con le Comunità europee.

L'articolo 10 regola la funzione sostitutiva nei riguardi di altri enti pubblici, in relazione ai quali la mancanza di garanzie costituzionali consente di seguire una procedura meno complessa.

L'articolo 11 prevede nuove iniziative e for-

me di azione in senso comunitario, che si muovono nelle prospettive generali dell'integrazione europea come delineate nell'Attò unico.

L'articolo 12 enuncia l'abrogazione espressa delle disposizioni della legge n. 183 del 1987, che sono obiettivamente superate dalle nuove discipline apportate dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti Trattati.

Art. 2.

(Legge comunitaria)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per l'anno in riferimento).

2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1^o marzo successivo.

3. La relazione al disegno di legge sostituisce le relazioni di conformità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Il disegno di legge è approvato, per l'anno in corso, secondo le disposizioni dei regolamenti delle due Camere.

Art. 3.

(Contenuti della legge comunitaria)

1. La legge comunitaria annuale assicura il periodico e tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

Art. 4.

(Attuazione in via regolamentare)

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive sono attuate mediante regolamento.

2. Il Governo presenta alle Camere, come allegati al disegno di legge comunitaria, per la loro approvazione, gli elenchi delle direttive da attuare con regolamento.

3. Nei casi in cui le direttive da attuare con regolamento attengano a materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano od occorra prevedere sanzioni penali, nonchè in ogni altro caso in cui risulti opportuno, il disegno di legge comunitaria indica, per ciascuna direttiva o gruppo di direttive da recepire con unico provvedimento:

a) le soluzioni da adottare nell'ambito delle scelte consentite dalle direttive;

b) le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla loro attuazione;

c) le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento.

4. Per le direttive che riguardano materia di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il disegno di legge comunitaria indica altresì i contenuti della disciplina attuativa, non derogabili dalla normativa regionale.

5. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

6. Il regolamento di attuazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, su proposta dei Ministri competenti, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge comunitaria.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, mediante conferimento al Governo di delega legislativa, se per l'attuazione delle direttive occorre:

- a) istituire nuovi organi o strutture amministrative;
- b) introdurre nuove spese o prevedere minori entrate.

8. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

Art. 5.

(Attuazioni modificative)

1. Alla attuazione delle direttive che modificano precedenti direttive già attuate con regolamento a norma dell'articolo 4 si provvede, fermo il disposto dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nelle forme stabilite dall'articolo 11 della legge medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili anche per l'attuazione di raccomandazioni (CECA).

Art. 6.

(Decisioni delle Comunità europee)

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera la eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una Regione o di una Provincia autonoma, il presidente della Regione o della Provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

Art. 7.

*(Competenze delle Regioni
e delle province autonome)*

1. La legge dello Stato o il regolamento di cui all'articolo 4, nel dare attuazione alle direttive in materia di competenza regionale, dettano tutte le norme necessarie all'esecuzione degli obblighi comunitari.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza esclusiva possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Le Regioni, anche a statuto ordinario, e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono dare attuazione alle direttive, anche in mancanza dell'atto normativo statale di cui al comma 1, dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.

3. La legge dello Stato indica quali delle disposizioni in essa dettate per dare attuazione

alle direttive non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni della legge regionale eventualmente già emanata. Nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali.

4. In mancanza della legge regionale, sarà applicato l'atto normativo dello Stato in tutte le sue disposizioni.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge od atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con i Ministri competenti, e può essere delegata, in relazione a gruppi di direttive disciplinanti la medesima materia od a singole direttive, al Presidente del Consiglio dei ministri od al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, su proposta dei Ministri competenti.

Art. 8.

*(Sessione comunitaria
della Conferenza Stato-Regioni)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sulla elaborazione di indirizzi generali per la definizione della posizione italiana in rapporto all'azione delle Comunità europee che concerne materie di competenza regionale;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 9.

(Inadempimenti delle Regioni e province autonome)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende da inattività amministrativa di una Regione o di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato all'ente per provvedere, dispone la sostituzione dello Stato, conferendo i poteri necessari, con le opportune direttive, ad una Commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal Commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla Regione o Provincia interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale del Commissariato di Governo.

Art. 10.

(Inadempimenti degli enti pubblici)

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1 dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce ad un Commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

Art. 11.

(Iniziativa per la coesione europea ed il mercato interno)

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.

2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle

politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.